

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTI-CHI APS" che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Verona (VR), Via Castello San Felice n. 9. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'Associazione di promozione sociale è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale di promozione ed utilità sociale, perseguendo in via esclusiva o principale finalità civiche e solidaristiche.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

D.Lgs. 117/17 art. 5

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

Per il perseguimento di tali finalità l'associazione realizzerà le seguenti azioni e perseguirà i seguenti scopi:

- 1) fare acquisire dignità culturale alle tematiche legate al gioco tradizionale, al tempo libero e alla riqualificazione degli spazi pubblici intesi come bene comune;

- 2) partecipare alla riqualificazione degli spazi pubblici, promuovendo le pratiche del gioco tradizionale ed il diritto al gioco;

- 3) individuare i giochi tradizionali ancora praticati dagli adulti (la tradizione, la modalità e gli strumenti di gioco) legati a un territorio, nell'ottica della salvaguardia della ludo-diversità propria delle pratiche del gioco e sport tradizionale, riconosciute dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità;

- 4) sviluppare e coordinare attività di ricerca, mappatura e documentazione del patrimonio ludico tradizionale;

- 5) educare alla cultura ludica i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni, con l'obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al gioco e l'acquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo ludico;

- 6) promuovere, attraverso il gioco, il valore di una qualità della vita, fondata sul rispetto dei tempi naturali, dell'ambiente e delle salute di tutti i cittadini;

- 7) sostenere la promozione e la valorizzazione delle attività ludiche tradizionali, l'apprezzamento e il rispetto delle diversità culturali, attraverso azioni di scambio e conoscenza reciproca;

- 8) promuovere e organizzare manifestazioni, eventi e iniziative culturali, ludiche e sportive;

- 9) organizzare, rispetto ai temi del patrimonio immateriale, dei giochi e sport tradizionali, delle comunità ludiche, degli inventari partecipati e della riqualificazione



degli spazi pubblici:

- convegni, incontri e mostre;
- attività e corsi di formazione professionale e orientamento;
- attività e corsi di formazione rivolti ad insegnanti ed a docenti universitari;
- attività didattiche e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;

10) produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza, ad un più vasto pubblico, di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione;

11) editare e pubblicare eventuali riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'Associazione.

La salvaguardia e la promozione dei giochi e sport tradizionali sono perseguite dall'Associazione nel rispetto delle linee guida suggerite dalla Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Immateriale (2003).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Veneto ed in via occasionale può operare anche al di fuori del suddetto territorio.

L'Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, al codice civile, alle leggi regionali e statali tra cui, in particolare, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

TITOLO III - SOCI

Articolo 5

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi.

Non possono essere soci coloro che esercitino un'attività lucrativa attinente all'oggetto ed allo scopo dell'Associazione.

I soci possono essere:

- soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- soci onorari: sono coloro che si siano distinti nello svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate nell'art. 4 del presente statuto; sono nominati dal Consiglio Direttivo in un numero massimo di tre per anno;
- soci ordinari: sono coloro che, pur non essendo fondatori o onorari, abbiano comunque aderito all'Associazione.

Tutti i soci, qualsiasi sia la loro categoria, sono tenuti a versare una quota associativa annuale.

Fanno eccezione i soci onorari, che possono essere esonerati dal versamento su decisione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Chi voglia aderire all'Associazione deve farne richiesta al Consiglio Direttivo versando la relativa quota. L'adesione viene formalizzata mediante l'iscrizione nel libro degli associati e la consegna o l'invio della tessera da parte dell'Associazione al termine del procedimento previsto.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione si avvale in prevalenza di volontari per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può anche servirsi dell'aiuto e del sostegno di collaboratori esterni. Ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle sue finalità l'Associazione può avvalersi di prestazioni lavorative dai propri associati nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i soci:

- hanno diritto di voto dopo tre mesi dell'iscrizione nel registro associati e possiedono uguali diritti.

Essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta.

- hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'associazione;
- hanno diritto a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario;
- hanno diritto di denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.

Coloro che desiderano svolgere attività come volontari devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati, adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione ed alle direttive ricevute dagli organi di gestione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forma indiretta.

L'Associazione può tuttavia assegnare, a soci o a terzi, incarichi professionali, retribuiti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle leggi in materia e del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 6

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso decorso questo termine, dopo un ulteriore richiamo e termine per permettere il pagamento in ritardo, l'associato verrà escluso;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunicato dal Consiglio Direttivo in forma scritta ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Il provvedimento di esclusione del socio, adottato dal Consiglio Direttivo, produce i suoi effetti a seguito della ratifica da parte della successiva Assemblea dei soci dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

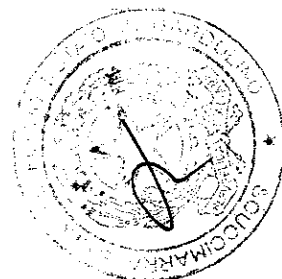
Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione.
- d) Organo di Controllo (al raggiungimento requisiti richiesti art. 30 CTS)
- e) Organo di Revisione (al raggiungimento requisiti richiesti art. 31 CTS)

Articolo 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci.

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;



- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio; essa deve essere comunque convocata (sempre dal Consiglio Direttivo) quando ve ne sia una necessità oggettiva oppure se vi sia una richiesta motivata del 10% (dieci per cento) dei soci; in quest'ultimo caso se il Consiglio Direttivo non vi provveda, la convocazione potrà essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Verona.

L'Assemblea deve essere convocata, con un preavviso di 15 (quindici) giorni tramite comunicazione scritta, da spedire ai soci, salva, in via aggiuntiva e non alternativa, l'affissione di un avviso presso la sede sociale e/o l'inserimento sulla rivista dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole di 3/4 dei soci.

L'Assemblea, prima di iniziare, deve nominare:

- il Presidente;
- il Segretario (esso di norma è il Segretario dell'Associazione).

Il Presidente ha il compito di:

- controllare la regolare costituzione dell'Assemblea;
- leggere l'ordine del giorno;
- accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute;
- curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
- dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di membri compreso tra cinque ed undici, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento della nomina.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci.

In ogni caso la maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da soci che siano tali da almeno 4 (quattro) anni.

I consiglieri vengono nominati dall'Assemblea e restano in carica 4 (quattro) anni.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva alla propria nomina:

- individua le linee programmatiche della propria gestione, nell'ambito di quelle dell'Associazione, così come stabilite dal presente statuto o dalla Assemblea dei soci;
- designa, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente, ed eventualmente un Segretario ed un Tesoriere;

- affida, eventualmente, incarichi a propri membri o a terzi, anche non soci.

Il Segretario, se nominato:

- redige, di norma, i verbali dell'Assemblea e quelli delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne trascrive il testo sui relativi libri associativi;

- svolge tutte le mansioni di segreteria che gli siano affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, se nominato, si occupa di:

- tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa;

- curare pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede e comunicazione scritta della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche Assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea (Ordinaria) per l'approvazione.

In caso di cessazione anticipata dalla carica di uno dei consiglieri, questo viene sostituito da un consigliere nominato dal Consiglio Direttivo stesso scelto tra i non eletti. Il sostituto così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, che provvederà a confermarlo o a nominarne un altro.

In caso di cessazione anticipata dalla carica della maggioranza dei consiglieri, viene meno l'intero Consiglio Direttivo. In questo caso il Consiglio stesso, a mezzo dell'amministratore o degli amministratori rimasti in carica, conserva l'unico potere di convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio ed inoltre il potere di compiere gli atti urgenti o necessari.

In caso di cessazione dell'intero Consiglio, l'Organo di Controllo convoca immediatamente l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.



Articolo 11 - ORGANO DI CONTROLLO

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 è nominato l'organo di revisione legale dei conti formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V - COMITATO TECNICO/CONSULTIVO DI RICERCA SUL TERRITORIO

Articolo 13

Fanno parte del Comitato Tecnico/Consultivo di Ricerca sul Territorio coloro che, ovunque siano localizzati, svolgano attività di ricerca ed individuazione di giochi o di comunità ludiche e ne diano segnalazione all'Associazione.

TITOLO VI - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 14

La dotazione patrimoniale minima dell'Associazione non deve essere inferiore ad Euro 25.000,00 (euro venticinquemila e zero centesimi).

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere i documenti di bilancio dell'Associazione redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che dovrà essere convocata entro il mese di aprile.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Per l'attività commerciale esercitata, l'associazione ha l'obbligo di tenere apposita

contabilità separata.

Articolo 16

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Controllo.

Articolo 17

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO

Articolo 18

L'Associazione viene meno:

- nei casi stabiliti dalla legge;
- nei casi richiesti dalla Autorità Amministrativa;
- per volontà dell'Assemblea Straordinaria;
- quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

In caso di scioglimento dell'Associazione, da qualunque causa dipenda, l'Assemblea Straordinaria nomina un Liquidatore e delibera in ordine alla liquidazione. All'esito del procedimento di liquidazione, il patrimonio residuo viene obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 20

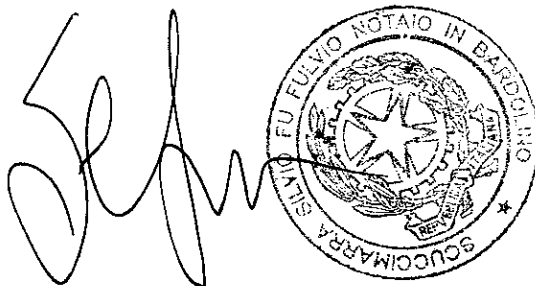
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

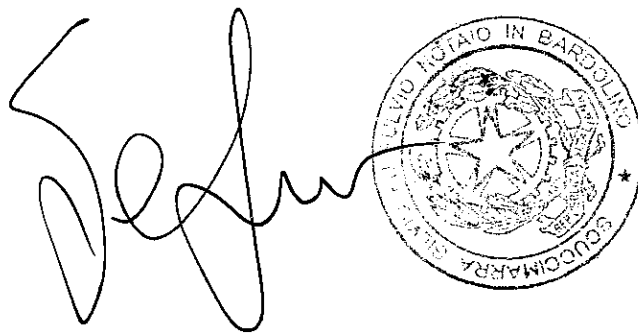
F.to Giorgio Paolo Avigo

F.to Silvio Scuccimarra notaio L.S.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Scuccimarra'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads 'SCUCCIMARRA SILVIO' at the top and 'FU FULVIO NOTARIO IN BARDOLINO' at the bottom.

Dichiaro io dottor Silvio Scuccimarra Notaio residente in Bardolino, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Verona, che la presente copia fotostatica è conforme all'originale Statuto allegato sub B), al mio atto in data 27 ottobre 2020 n. 3257 n. 2481 di raccolta.

Bardolino, Piazzale Gramsci n. 1, il giorno nove dicembre duemilaventi



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'S. Scuccimarra'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The text around the star reads 'NOTAIO IN BARDOLINO' at the top and 'SCUCCIMARRA SILVIO' at the bottom.